

PRIMO PIANO

Fondi, arriva il credito d'imposta

In arrivo il decreto ministeriale che, come previsto dalla legge di Stabilità 2015, consentirà l'accesso delle casse e dei fondi pensione integrativi al credito d'imposta per gli investimenti in attività finanziarie di medio-lungo termine. Un intervento che giungerà "nei prossimi giorni", come ha confermato Enrico Morando, vice ministro dell'Economia, a margine di un convegno organizzato a Roma. Il decreto si concentrerà sui "settori dell'economia reale che faticano di più a trovare un flusso di finanziamenti stabile e prevedibile", ha detto Morando, citando le infrastrutture e le Pmi non quotate. Il decreto dovrà definire un limite temporale minimo per l'investimento, pari a cinque anni. Il nodo principale resta il tetto del credito fissato a 80 milioni di euro: "sono pochi" ha aggiunto il ministro, auspicando che l'iniziativa possa avere tanto successo da convincere il governo ad alzare l'asticella nella legge di Stabilità 2016. Per ora, il tema del credito d'imposta non sembra entusiasmare: "ci interessa molto poco", ha ribattuto all'Ansa Renzo Guffanti, presidente della Cassa di previdenza dei commercialisti. "Noi - ha chiosato - puntiamo a realizzare investimenti ben fatti, ottenere rendimenti adeguati e immettere risorse su imprese sane, non da salvare: realtà da sviluppare non carrozzoni".

Fabrizio Aurilia

BROKER

Acb, criticità dal ddl Concorrenza

Gli adempimenti in materia di trasparenza riguardano solo gli agenti di assicurazione o coinvolgono anche i broker? È un quesito centrale a cui il Regolatore dovrà rispondere, chiarendo aspetti controversi che limitano le capacità di negoziazione e condizionano il rapporto con i consumatori

Come noto, il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge sulla Concorrenza con il quale è riproposta, fra l'altro, la promulgazione di rilevanti disposizioni normative riguardanti il comparto assicurativo e in particolare quello della Rc auto e del risarcimento danni da circolazione stradale.

Il primo avvertimento da dare agli operatori è che, in ogni caso, si tratta di un disegno di legge, ossia di un progetto di legge che il Governo ha presentato alle Camere e che dovrà quindi essere approvato seguendo il normale iter parlamentare.

Con questo si vuol dire che, come è spesso accaduto, con tutta probabilità il testo della legge che uscirà dalle Camere potrà subire anche rilevanti modifiche. Il che è auspicabile con riguardo ad alcune previsioni che, così come scritte nel disegno di legge, rischiano di portare più svantaggi che vantaggi agli operatori del settore.

In estrema sintesi si può dire che, per quanto concerne il settore assicurativo, il ddl ripropone gran parte delle previsioni che erano già contenute nell'articolo 8 della bozza del decreto *Destinazione Italia*, eliminato prima della approvazione di tale provvedimento legislativo proprio a causa delle reazioni critiche pervenute da uno schieramento trasversale di *stakeholder* (imprese, intermediari, consumatori). A tale set di regole, l'attuale ddl aggiunge l'importante capitolo della regolazione normativa del risarcimento del danno non patrimoniale sia per micro sia per macrolesioni (da 10 a 100%) subite in conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli.

Rinviando ad altra sede un'analisi più approfondita dell'intera materia, ci sentiamo per il momento di segnalare che le nuove previsioni normative continuano a presentare aspetti di criticità difficilmente superabili.

PREVENTIVI IN ASSENZA DEL CONTRATTO BASE

In primo luogo, non si comprende quale sia il senso dell'articolo 132 bis con il quale si prevede l'obbligo, per gli intermediari che collocano prodotti Rc auto, di informare i consumatori circa tutti i premi praticati dalle imprese mandanti per il *contratto base*, peraltro, mediante accesso al preventivatore *Ivass*.

(continua a pag. 2)



Luigi Viganotti, presidente di Acb



INSURANCE CONNECT su LINKEDIN

Clicca qui per iscriverti al gruppo

Clicca qui per seguire la pagina

(continua da pag. 1) E invero, la suddetta regola non inciderà minimamente sulla operatività degli agenti monomandatari: essi non sono mandatari di più imprese e, pertanto, daranno informativa solo sul prodotto che hanno l'obbligo di distribuire.

Né si comprende la ragione per la quale coloro che avessero mandati da più imprese dovrebbero ricorrere al preventivatore Ivass anziché comunicare i premi specificati dalle rispettive mandanti.

E che dire del riferimento ai premi del *contratto base*, quando tale istituto non è ancora decollato a cagione dei molti rilievi sollevati dal **Consiglio di Stato** e che ancora oggi bloccano l'entrata in vigore di tale contratto base? Si deve forse intendere che, a breve, si riuscirà a varare la normativa del contratto base? Se così è, si spera che le norme attualmente in *stand by* siano opportunamente modificate, in modo da eliminare i non pochi ostacoli che tanto il Consiglio di Stato quanto le rappresentanze degli operatori avevano sottolineato.

In tutto questo scenario, la nota positiva è che, poiché il predetto obbligo informativo è previsto per gli intermediari che abbiano un mandato da parte delle imprese (e per mandato crediamo debba intendersi un mandato agenziale), i broker non dovrebbero essere interessati da questa riforma.


Peraltro, se così non fosse, si dovrebbero coordinare le nuove previsioni normative con le linee guida che recentemente Ivass ha ritenuto di formulare per regolare i comparatori assicurativi.

CHIARIMENTI SULLA SORTE DEL DANNO MORALE

L'articolo 132 ter. prevede poi che, qualora il consumatore accetti una serie di opzioni (ispezione del veicolo, applicazione di scatola nera, rinuncia alla facoltà di cessione del diritto al risarcimento, risarcimento in forma specifica), le imprese debbano praticare uno "sconto significativo" rispetto al prezzo della polizza.

Si legge poi che il predetto sconto debba essere pari o superiore ai costi di installazione, rimozione, mantenimento e portabilità della scatola nera.

Queste disposizioni appaiono di difficile applicazione poiché la genericità della misura dello sconto e il carattere imperativo della previsione, previste senza consentire la preventiva verifica circa un miglioramento dell'andamento del ramo, appaiono illegittime e impraticabili. (continua a pag. 3)





CYBER CRIME

DUAL ITALIA
organizza al
Grand Visconti Palace
Viale Isonzo, 14 - Milano

MARTEDÌ 31 MARZO 2015 ALLE ORE 14.00

IL CONVEGNO
Cyber risks

**Lo scenario internazionale, i profili giuridici
e la risposta assicurativa di DUAL**

Programma

Registrazione partecipanti e welcome coffee
Apertura dei lavori e introduzione al tema
Maurizio Ghilosso, Managing Director di DUAL Italia

Rischio informatico: lo scenario complessivo, le cifre del fenomeno
Niccolò Gordini, Professore di Economia e Gestione delle Imprese
all'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Profili giuridici e normativi
David Marino, Partner dello Studio legale DLA Piper

L'esperienza di un assicuratore internazionale
Gillian Anderson, Technology & Cyber Underwriter di ANV SYNDICATE 1861

Focus sui sinistri: dalla notifica alla gestione dell'emergenza fino alla liquidazione del danno
Sarah Reynolds, Property & Casualty Director
Nicholas La Stella, Property, Casualty & Special Risks Senior Adjuster di Charles Taylor Adjusting
Mike Harris, Partner di Grant Thornton Advisory
Alessandro Leone, Amministratore di Synapse Advisors

La soluzione assicurativa. DUAL Italia presenta la nuova polizza DUAL Cyber
Mauro Semenza, Underwriting & Sales Director di DUAL Italia

Domande e considerazioni finali



making relationships count

Part of the Hyperion Insurance Group

Per ricevere ulteriori informazioni e confermare la propria presenza scrivere a:
convegnocyber@dualitalia.com



Corte di Cassazione

(continua da pag. 2) Positiva potrebbe essere la tanto attesa elaborazione della tabella per la valutazione e liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nei sinistri derivanti dalla circolazione di veicoli per le macrolesioni (superiori al 10% e sino al 100%). Sennonché anche un simile provvedimento non sembra poter risolvere le recenti criticità introdotte con le sentenze di Cassazione in tema di danno da perdita della vita, che dovrebbero essere oggetto di un intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, ma che tarda ad arrivare.

È poi prevedibile che sorgeranno questioni circa l'applicabilità delle tabelle anche ai danni non derivanti da circolazione stradale e forse occorrerà un chiarimento sulla sorte del danno morale espressamente previsto per le fattispecie di reato.

RC PROFESSIONALE, UN PASSO INDIETRO PER GLI ASSICURATORI

Un'altra disposizione impossibile da applicare è quella con la quale si stabilisce l'obbligo ("fatta salva la libertà contrattuale delle

parti" (?), così dice la legge) di prevedere un periodo di ultra attività delle polizze di assicurazione della Responsabilità civile professionale, periodo che deve essere almeno di 10 anni dal termine di scadenza della polizza.

Ebbene, posto che ormai sarà difficile trovare trattati o contratti riassicurativi che accettino di concedere una tale postuma, si deve prevedere che gli assicuratori della Rc professionale facciano un ulteriore passo indietro ritirandosi, oltre che dalla assicurazione della *medical malpractice*, anche da altre aree della responsabilità professionale ritenute particolarmente critiche.


RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ NEGOZIALE

Delicata è anche la modifica introdotta dall'articolo 25 in tema di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui, con la quale l'obbligo di sottoporre al cliente anche due preventivi per prodotti di imprese estranee al gruppo di appartenenza della banca, è esteso anche ai contratti di assicurazione diversi dal vita, purché offerti in modo contestuale alla erogazione del mutuo o finanziamento.

Si tratta anche qui di regole che ingessano il mercato e che, con tutta probabilità, saranno difficili da attuare.

Anche in questo caso, ci si può chiedere se tali adempimenti di trasparenza si riferiscano anche all'attività di intermediazione svolta da broker tradizionali; quesito al quale, in base al significato letterale delle espressioni usate nel testo di legge, sembrerebbe di poter dare risposta negativa.

(continua a pag. 4)



Una prospettiva assicurativa intelligente

Decisioni efficaci di Capital Management

I vostri consulenti vi aiutano a vedere il quadro completo?


Attraverso la nostra unica combinazione di software leader di mercato e di consulenza attuariale, finanziaria e di risk management, aiutiamo i nostri clienti a fare le giuste scelte di capital management attraverso una visione completa del proprio business.

Towers Watson. A global company with a singular focus on our clients.

Benefits
Risk and Financial Services
Talent and Rewards

towerswatson.com

Copyright © 2015 Towers Watson. All rights reserved.
TW-EU-2015-42409. Marzo 2015.

TOWERS WATSON 



(continua da pag. 3) In conclusione, ci sembra di poter dire che la proposizione del ddl Concorrenza dimostra ancora una volta la volontà di questo governo di imprimere una accelerazione ai processi di cambiamento legislativo anche nel settore assicurativo, ancorché senza preoccuparsi dell'impatto che le nuove regole potranno avere nel mercato di riferimento.

L'altra tendenza che ormai appare evidente da diversi anni è quella di prediligere interventi diretti a bloccare sul nascere la possibilità di compiere determinati affari, con conseguenti più o meno significative restrizioni alla libertà negoziale, anziché cercare di migliorare o potenziare l'efficienza dei controlli e delle istituzioni vocate a esercitare un monitoraggio sui comportamenti degli operatori e dei loro clienti.



Camera dei deputati

Questo vale per l'obbligo di confronto tra i prezzi di varie compagnie, per l'imposizione di sconti indeterminati, ma obbligatori, in caso di accettazione da parte del consumatore di varie restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi, nonché per l'obbligo di sottoporre al consumatore i due preventivi di altre compagnie in caso di offerta di polizze assicurative contestualmente alla erogazione di mutui o finanziamenti.

Tutte disposizioni che potrebbero essere eliminate qualora vi fosse la capacità e l'intenzione di monitorare e, se del caso, sanzionare le situazioni in cui l'attività delle imprese e degli intermediari sia svolta in conflitto di interessi con il consumatore tale da causare pregiudizio a quest'ultimo.

Lo stesso dicasi per il grave problema della distribuzione dei contratti e per la liquidazione dei sinistri nelle aree cosiddette a rischio.

In questa situazione, al momento ci sembra doveroso rivolgere al legislatore e al Regolatore un appello affinché i nodi concettuali e le criticità applicative contenuti nelle nuove disposizioni di cui al ddl possano trovare un giusto correttivo nell'iter parlamentare.

Sarà poi il compito di questa associazione di tentare con tutti i mezzi a nostra disposizione di fare pressione affinché il testo finale delle previsioni del ddl Concorrenza, in materia di assicurazioni, si orienti in una direzione maggiormente favorevole all'efficienza e alla semplificazione delle regole imposte agli operatori del mercato.

Luigi Viganotti,
presidente di Acb

MERCATO

Terreni, immobili e infrastrutture: la scommessa sui beni reali

Nell'ultimo triennio investitori istituzionali, e in particolare le assicurazioni, hanno puntato forte sui real asset


Negli ultimi tre anni, quasi la metà degli investitori istituzionali (46%), soprattutto le assicurazioni che hanno in genere prospettive d'investimento di lungo tempo, ha investito sempre più in titoli immobiliari, infrastrutture, commodity, legname e terreni. E non si tratta di una strategia sporadica a breve termine: il 60% prevede comunque di intraprendere questo percorso nel prossimo anno e mezzo. È quanto rilevato dall'indagine *Real asset survey* di **BlackRock**, che ha coinvolto oltre 200 manager di azienda.

In un contesto economico caratterizzato da bassi tassi di interesse, lo sguardo degli investitori istituzionali è rivolto con crescente interesse verso i beni reali, per incrementare i rendimenti dei loro portafogli e gestire i rischi di natura macro ambientale.

Il settore immobiliare fa *en plein*: è la forma più comune tra gli investimenti in beni reali (96%). Più della metà degli investitori (59%), inoltre, predilige investire in azioni di tipo *core*; mentre sono tanti anche quelli che investono in azioni a valore aggiunto (47%), e in strategie su azioni opportunistiche (34%), ossia forme di investimento immobiliare a maggiore intensità di capitali e con un maggiore profilo di rendimento potenziale.

In ascesa, rispetto agli altri asset reali, anche le infrastrutture con il 66% di investitori proprietari di beni. E figura anche una nuova opportunità rappresentata dal debito infrastrutturale delle istituzioni (38%). Infine, l'incremento degli investimenti nel settore infrastrutturale rappresenta una sorta di paracadute per tutelarsi dall'inflazione, secondo il 29% degli investitori.

Renato Agalliu



Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it